

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 21 OTTOBRE 2015

Il giorno 21 ottobre 2015 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sala del Parlamentino, si è tenuta la riunione della commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014 .

Ordine del giorno:

- 1) **Quesiti**
- 2) **Proposta delle Regioni**
- 3) **Definizione documento concernente gli adempimenti per l'applicazione a regime del D.lgs. 118/2011 nel 2016**
- 4) **Schema di decreto concernente il Piano degli indicatori di bilancio, di cui all'articolo 18-bis del D.Lgs. 118/2011**

Presenze:

Alla riunione, alla quale sono stati invitati anche i componenti supplenti, erano presenti:

MEF - RGS	Salvatore Bilardo	assente
MEF - RGS	Cinzia Simeone	
MEF - RGS	Paola Mariani	
MEF - RGS	Daniela Collesi	assente
MEF - RGS	Emilia Scafuri	
MEF - RGS	Antonio Cirilli	assente
MEF - RGS	Alessandra Bonifazi	
MEF - RGS	Lamberto Cerroni	
MEF - RGS	Antonella Celletti	
MEF - RGS	Massimo Anzalone	
PCM - Affari Regionali	Saverio Io Russo	assente
PCM - Affari Regionali	Olimpia Chianese	assente
M. Interno	Giancarlo Verde	assente
M. Interno	Massimo Tatarelli	assente
M. Interno	Maria Giovanna Pittalis	
M. Interno	Francesco Zito	
M. Interno	Michele Scognamiglio	
M. Interno	Roberto Pacella	

Corte dei Conti	Alfredo Grasselli	assente
Corte dei Conti	Ferone Rinieri	assente
Istat	Gerolamo Giungato	assente
Istat	Grazia Scacco	
Istat	Susanna Riccioni	assente
Istat	Luisa Sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	assente
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	assente
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	
Regione a statuto ordinario	Marcella Marchioni	assente
Regione a statuto speciale	Marco Spiga	assente
Regione a statuto speciale	Fulvia Deanesi	
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Gianluigi Masullo	assente
ANCI	Alessandro Beltrami	
ANCI	Riccardo Mussari	assente
ANCI	Giuseppe Ninni	
ANCI	Michele Petrelli	assente
OIC	Massimo Tezzon	assente
OIC	Alessandro Sura	assente
CNDC	Marco Castellani	assente
CNDC	Paolo Tarantino	
CNDC	Luciano Fazzi	
CNDC	Luigi Puddu	
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Carla Ottanelli	assente
Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	
MEF–RGS Segreteria Tecnica	Nadia Mosca	
MEF–RGS Segreteria Tecnica	Antonietta Francese	
uditore BANCA D'ITALIA	Giorgio Ivaldi	
uditore BANCA D'ITALIA	Stefano Ranucci	assente

Prima di avviare l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, la Commissione prende atto:

- del parere favorevole della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locale del 20 ottobre u.s. alle richieste ANCI di differimento al 31 dicembre 2015 del termine di presentazione del DUP 2016 - 2018 ed all'indicazione del termine del 28 febbraio per il relativo aggiornamento, e di differimento al 31 marzo 2016 del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2016 – 2018;
- della temporanea sospensione delle attività dirette all'emanazione dello schema di decreto concernente il terzo aggiornamento degli allegati al DLgs 118/2011 approvato nel corso della riunione del 7 ottobre p.v, determinata dalla richiesta trasmessa dalle Regioni di rivedere:
 - a) le modalità di adeguamento del principio applicato della contabilità finanziaria alla segnalazione del Dipartimento delle Finanze concernente il Portale del federalismo fiscale;
 - b) il principio concernente la copertura degli investimenti pluriennali, in quanto la versione approvata nel corso della precedente riunione determina difficoltà operative per l'utilizzo delle entrate correnti finalizzate alle spese pluriennali d'investimento, tipiche per le regioni che usano i cofinanziamenti UE destinate alle spese d'investimento per contributi a privati in conto capitale.

In particolare, con riferimento alla richiesta di cui alla lettera a), i rappresentanti delle Regioni chiedono di ridefinire il principio applicato 3.7.5 come segue *“Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 77-quater, comma 6, del DL 112/2008.”* e di adeguare di conseguenza le altre modifiche approvate nel corso della precedente riunione.

La Commissione condivide la proposta delle Regioni, in quanto coerente con la richiesta del Dipartimento delle finanze.

Con riferimento alla richiesta di cui alla lettera b), la Commissione ritiene che la proposta delle Regioni richieda ulteriori approfondimenti e, considerata la necessità di procedere alla tempestiva emanazione del decreto concernente il terzo aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, necessario per l'avvio dell'armonizzazione nel 2016 da parte delle Autonomie speciali, escluse Sardegna e Sicilia¹, decide di recepire nello schema del decreto approvato nel corso della riunione del 7 ottobre u.s. solo la proposta di cui alla lettera a).

1) Quesiti

Quesito a)

La Commissione, al fine di definire le risposte ai quesiti riguardanti il DUP, analizza il quadro normativo definito dal TUEL per il procedimento di approvazione del DUP e della nota di aggiornamento al DUP.

¹ La Sicilia e la Sardegna adottano il decreto legislativo n. 118 del 2011 a decorrere dal 1° gennaio 2015.

A conclusione di tale approfondimento, la Commissione concorda di pubblicare nel sito internet "Arconet", le seguenti indicazioni riguardanti il procedimento di approvazione del DUP e della nota di aggiornamento al DUP, che costituiscono le risposte ai quesiti riguardanti il DUP. Il rappresentante ANCI non condivide alcune scelte della Commissione.

Dal quadro normativo concernente il DUP risulta:

1) **che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio "per le conseguenti deliberazioni"**.

Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente;

2) **l'assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP**, al fine di lasciare agli enti autonomia nell'esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere "le conseguenti deliberazioni". Il termine del 15 novembre per l'aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione;

3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, **che è necessario il parere dell'organo di revisione** sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

4) **che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale**, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;

5) che, se presentato, **lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo**. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

6) **che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione**, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

7) **che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio**. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato.

8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.

9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Quesito b)

Una Comunità Montana dovendo predisporre il Documento Unico di Programmazione chiede se può redigere il DUP semplificato, avendo nel proprio mandamento solo Comuni con numero di abitanti inferiore a 5000.

Dopo un primo confronto la Commissione ritiene necessari ulteriori approfondimenti prima di concordare la risposta, e rinvia il quesito alla successiva riunione.

Quesito c)

Il principio punto 5.5 dell'allegato A/2 del DLgs. n. 118/2011 prevede che le anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società partecipate debbano avvenire entro l'anno e non siano rinnovabili e che la registrazione di tali operazioni avvenga (sia accertamento, sia impegno) nel medesimo esercizio tra le riscossioni di crediti.

Il punto 3.5 del medesimo principio prevede che, nel caso di rateizzazioni di entrate proprie, l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata del credito non sia fissata oltre i 12 dodici mesi successivi.

Per completezza, anche il punto 6.2 lettera b3) dell'allegato n. 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011 stabilisce che i crediti finanziari concessi dall'ente siano utilizzabili per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate.

Tutto quanto premesso si ritiene che se enti ed organismi strumentali nonché società partecipate, a fronte di una anticipazione di liquidità da restituire entro l'anno, presentano un piano finanziario di rientro dalla concessione di credito definito in rate la cui ultima non è oltre i 12 mesi successivi da quando nasce l'obbligazione, il relativo accertamento sia da imputare nello stesso anno dell'impegno dell'erogazione del finanziamento.

Risposta

La Commissione conferma che il principio 5.5, dove prevede che le anticipazioni di liquidità devono essere estinte entro l'anno, intende fare riferimento a non oltre i 12 mesi successivi. Di conseguenza condivide la scelta di modificare tale principio, sostituendo nel principio 5.5 le parole "entro l'anno" con le seguenti "entro un anno".

Modifica del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.5 (evidenziata in giallo)

5.5 Le concessioni di credito possono essere costituite:

- da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere ~~entro l'anno~~ entro un anno e non rinnovabili);
- dalla concessione

Con la modifica del principio della contabilità finanziaria n. 5.5, lo schema del decreto concernente l'aggiornamento degli allegati al DLgs 118/2011 è definitivamente approvato dalla Commissione (allegato n. 1).

Quesito d)

A seguito della richiesta di una Regione, Poste Italiane chiede alla Commissioni indicazioni in merito alla correttezza delle seguenti fasi operative e contabili:

- addebito delle spese di gestione dei conti correnti postali (bolli e interessi creditori, effettuato direttamente da Poste SPA, in assenza dell'ordine di pagamento da parte della Regione,
- prelevamento da parte del Tesoriere (su indicazione dell'ente) dai conti correnti postali per un saldo onnicomprensivo di tutte le operazioni registrate, sia di addebito che di accredito,
- emissione da parte della Regione degli ordinativi di pagamento e di incasso a regolarizzazione delle operazioni effettuata dal Tesoriere, evitando ogni compensazione (lo sbilancio di tali ordinativi deve corrispondere all'operazione di prelevamento disposta dal conto corrente postale).

Al fine di valutare la richiesta di Poste Italiane, la Commissione acquisisce le seguenti indicazioni dalla Regione cui il quesito si riferisce:

La questione segnalata da Poste Italia Spa è frutto di un rilievo sollevato dalla Regione riguardo alla regolarità delle operazioni di addebito delle spese per commissioni e quelle relative ai bolli, che Poste effettua direttamente sui c/c postali.

La Regione manifesta forti perplessità su tali operazioni che avvengono prive di una preventiva richiesta e senza emissione preventiva di ordinativo di pagamento. Costringendo l'ente ad effettuare una regolarizzazione a posteriori del pagamento, attraverso la regolarizzazione del provvisorio emesso dal tesoriere.

Ferme restando le condizioni contrattuali sull'apertura di c/c postali, che sono sottoposte in forma di contratto standard, e che ad giudizio della Regione, possono e devono essere modificate, le perplessità maturate sul "modus operandi" di Poste Italiane sono rivolte al mancato rispetto del principio dell'integrità del bilancio. Infatti, l'operazione definita come "carta contabile", ovvero creazione di provvisorio di uscita in attesa di regolarizzazione, oltre ad essere una prassi che mina il contenuto autorizzatorio della spesa (uno dei fondamenti del principio della competenza finanziaria potenziato), è in totale contrapposizione con il rispetto del principio di integrità del bilancio, in quanto essa stessa è causa del mancato rispetto del principio.

Inoltre, nel principio applicato alla contabilità finanziaria, viene ribadito che per le amministrazioni pubbliche che adottano tale sistema, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La soluzione prospettata da Poste aggrava la situazione poiché l'operazione di regolarizzazione con mandato a copertura rappresenta una modalità utilizzata in casi straordinari ed eccezionali, motivati da situazioni davvero particolari. Invece, Poste pretende di utilizzare tale modalità con frequenza per gestire una situazione di assoluta ordinarietà.

Risposta:

Con riferimento alle operazioni di addebito delle spese per commissioni e bolli, effettuate direttamente da Poste sui c/c postali la Commissione ritiene che:

- a) il principio dell'integrità di bilancio richiede la contabilizzazione delle operazioni "al lordo" e non la gestione delle operazioni "a lordo". Pertanto, se Poste Italiane rendiconta le operazioni di addebito sul conto della Regione con modalità tali da consentire alla Regione di effettuare le regolazioni contabili necessarie per la contabilizzazione al lordo, non si ritiene che l'operato di Poste Italiane spa possa determinare il mancato rispetto del principio dell'integrità del bilancio;
- b) l'addebito degli interessi passivi, delle commissioni e delle altre spese di gestione del conto, effettuato direttamente da Poste SPA, in assenza dell'ordine di pagamento da parte della Regione, costituisce una modalità di operare tipica del sistema bancario che, in ogni caso, prevede la possibilità di contestazione degli addebiti entro i termini previsti dalle

Convenzioni. Considerato che i principi contabili ammettono l'esistenza delle carte contabili, che rappresentano appunto pagamenti effettuati dal tesoriere in assenza dell'ordine di pagamento, l'autonomo addebito nel conto corrente postale degli interessi e delle altre spese di gestione da parte di Posta SPA, effettuato in attuazione della Convenzione o di altre direttive della Regione, non è in contrasto con i principi contabili.

Quesito e)

Si chiede un parere rispetto all'applicazione del comma 3-bis dell'articolo 14 del d.lgs 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs 126/2014, agli enti strumentali della Regione.

Infatti, a nostro avviso, la possibilità concessa alle Regioni di utilizzare in maniera strumentale, per non più di due esercizi finanziari, il programma "Risorse umane", all'interno della missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione", operando poi la disaggregazione delle spese di personale per le singole missioni e i programmi in apposito allegato alla legge di bilancio, può essere estesa agli enti strumentali della Regione. Tale possibilità può essere giustificata dalla necessità, oltre che di adottare schemi comuni di bilancio, di confrontare facilmente gli appositi allegati prodotti sia dalla regione sia dai propri enti strumentali.

Si segnala l'esistenza di enti "trasversali" e non monotematici come può essere es Arpa.

Il caso è nato proprio per Eupolis che è un ente di formazione che spazia in tutte le materie, per cui dovrebbe "spalmare" il personale (che peraltro si occupa di più materie) su tante missioni e programmi (quasi quanto le regioni), altro esempio è Arca, la ns centrale acquisti.

Risposta:

In quanto eccezione alla disciplina generale prevista solo per le Regioni, il comma 3-bis dell'articolo 14 del Dlgs 118/ non può essere esteso agli enti strumentali della Regione, anche in considerazione delle motivazioni che hanno dato luogo alla deroga.

In altre parole, considerato che la norma, prendendo atto della complessità della gestione delle Regioni, prevede una deroga al principio generale che richiede la ripartizione delle spese di personale tra le missioni, per il tempo necessario ad adeguare il sistema informativo-contabile, è difficile affermare che gli enti strumentali delle Regioni, anche nei casi in cui sono polifunzionali, abbiano lo stesso livello di complessità delle regioni e, di conseguenza, debbano attivare tutte le missioni previste dagli schemi di bilancio armonizzato.

Quesito f)

Si chiede:

a) come i tesoriere devono gestire gli enti in dissesto nel 2015, per i quali i controlli sono sull'ultimo bilancio approvato che risulta essere quello ante 2015 (il principio 8.14 disciplina solo la fattispecie del bilancio 2016 non approvato, ossia l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio del secondo (2015) esercizio dell'ultimo bilancio approvato).

b) le voci sulle quali non sono effettuati i controlli in quanto hanno perso la funzione autorizzatoria, in caso di "sconfinamento" devono essere oggetto di assestamento da parte dell'ente?

Risposta:

a) al fine di garantire l'adozione dei nuovi schemi di bilancio dal 2016, gli enti locali dissestati di cui agli articoli 244 e successivi del TUEL che, ai sensi dell'articolo 250 del TUEL sono tenuti a gestire l'ultimo bilancio approvato, nei limiti delle entrate accertate, all'avvio dell'esercizio 2016 devono riclassificare l'ultimo bilancio approvato secondo lo schema di cui all'allegato n. 9, e trasmetterlo al tesoriere.

b) In caso di superamento degli stanziamenti di bilancio cui non è attribuita la funzione autorizzatoria, non risulta un obbligo di adeguamento degli stanziamenti con apposite variazioni di bilancio. Tuttavia si ritiene opportuno che gli enti adeguino gli stanziamenti ai risultati della gestione.

2) Proposta delle Regioni

Le Regioni chiedono la sospensione dell'esame della proposta e il suo rinvio in attesa della definizione della legge di stabilità.

3) Definizione documento concernente gli adempimenti per l'applicazione a regime del D.lgs. 118/2011 nel 2016

La Commissione condivide il documento e decide di pubblicarlo sul sito ARCONET.

4) Schema di decreto concernente il Piano degli indicatori di bilancio, di cui all'articolo 18-bis del D.Lgs. 118/2011

La Commissione avvia l'esame dello schema di decreto concernente il Piano degli indicatori, di cui all'articolo 18 – bis del D.lgs. n. 118 del 2011 e rinvia gli ulteriori approfondimenti alla successiva riunione.

La riunione si chiude alle ore 14,00

Allegato n. 1

SCHEMA DI DECRETO CONCERNENTE IL TERZO AGGIORNAMENTO DEL DLGS 118/2011 APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

di concerto con il

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

di concerto con la

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il comma 2, dell'articolo 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali "ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali";

VISTO il comma 6, dell'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati "sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis";

VISTO il comma 7-ter dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

VISTO il comma 11, dell'articolo 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio “sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'articolo 3-bis”;

VISTA la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nelle riunioni del 7 ottobre e del 21 ottobre 2015;

D E C R E T A:

Articolo 1

(Allegato 1 – Principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria)

1. Al Principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole “una legge di autorizzazione all'indebitamento.” sono inserite le seguenti:

“Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorché siano classificate al titolo terzo della spesa.

Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

- a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;
- b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Per gli

esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualità già autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purchè a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

- c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE;
- d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nell'esercizio precedente², (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non è possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

- a) alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;
- b) all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;
- c) agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.”

Articolo 2

(Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio)

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al paragrafo 4.2:

² Se gli ultimi due esercizi non sono ancora stati rendicontati, si fa riferimento agli ultimi due risultati di amministrazione presunti.

- 1) alla lettera a), dopo le parole “per le conseguenti deliberazioni” sono aggiunte le seguenti “. Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL”;
 - 2) alla lettera g), le parole “, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e” sono eliminate;
- b) al paragrafo n. 5.2, il periodo “decidere i programmi da realizzare e i relativi contenuti all’interno delle singole missioni, le relative previsioni di spesa e le relative modalità di finanziamento” è sostituito dal seguente “rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all’interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi”;
- c) al paragrafo n. 7:
- 1) dopo le parole “per attuare il DEFR” sono aggiunte le seguenti “e la relativa Nota di aggiornamento”;
 - 2) Il periodo “In un’unica sessione sono approvati nell’ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio.” È sostituito dal seguente “In un’unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati”;
- d) al paragrafo n. 9.2, lettera i) dopo le parole “dei revisori dei conti” sono inserite le seguenti “che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio”;
- e) al paragrafo n. 9.3, lettera n), dopo le parole “dei revisori dei conti” sono inserite le seguenti “che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio.”;
- f) al paragrafo n. 9.10:
- 1) dopo le parole “anche alle partite finanziarie” è inserito il seguente periodo “. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti”;

2) La parola “2013” è sostituita dalla seguente “2012”;

g) dopo il paragrafo 9.11.5 è inserito il seguente:

“9.11.6. L’articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l’indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spesa per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all’estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell’accertamento delle entrate, esigibili nell’esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all’esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall’intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l’esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell’attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni con cernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di

previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti³:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.”;

h) al paragrafo n. 11:

- 1) dopo le parole “ciascun esercizio finanziario” sono inserite le seguenti “gli enti locali allegano il piano dei risultati”;
- 2) le parole “è allegato il Piano dei risultati” sono sostituite dalle seguenti “, mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto”.

Articolo 3

(Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria)

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

³ La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

- a) al paragrafo 3.3, sono eliminate le seguenti parole “attraverso il portale per il federalismo fiscale”;
- b) al paragrafo 3.7.5:
- 1) dopo le parole “l’approvazione del rendiconto o,” sono inserite le seguenti. “per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni”,
 - 2) dopo le parole “Dipartimento delle finanze,” sono inserite le seguenti “di cui all’articolo 77-quater, comma 6, del DL 112/2008”,
 - 3) sono eliminate le seguenti parole “attraverso il portale per il federalismo fiscale.”;
- c) dopo il paragrafo 3.7.6 sono inseriti i seguenti:
- 3.7.7 L’accertamento da parte delle autonomie speciali delle entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente e integralmente, compresi i conguagli, tramite la struttura di gestione, le amministrazioni periferiche dello Stato, o altri agenti contabili è effettuato per cassa.
- 3.7.8 Entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente tramite la struttura di gestione o altri agenti contabili, ed oggetto di conguaglio tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato. L’accertamento e l’imputazione nell’anno di riferimento da parte delle autonomie speciali degli acconti riguardanti tali entrate è effettuato per cassa. I conguagli sono accertati secondo le modalità indicate al punto 3.7.10. Per la Regione Trentino Alto Adige e le Province di Trento e Bolzano l’applicazione di tale principio decorre dalla data individuata nell’atto di modifica del “decreto dei versamenti diretti” (D.M. 20 luglio 2011) che consenta di avvicinare l’ammontare degli incassi all’effettiva spettanza dell’anno di riferimento. Sino a quando non interviene la modifica del decreto dei versamenti diretti nel senso sopra riportato, per la Regione Trentino Alto Adige e le Province di Trento e Bolzano, l’accertamento e l’imputazione è effettuato secondo le modalità seguite prima dell’adozione del presente decreto.
- 3.7.9 Le entrate tributarie devolute alle autonomie speciali integralmente tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato:
- a) Per ciascun esercizio l’accertamento degli acconti è effettuato nell’importo determinato con i dati disponibili più recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto, anche sulla base di preconsuntivi, e riepilogati in un prospetto formalmente comunicato da RGS-IGEPA entro il mese di maggio di ogni anno, preventivamente comunicato, anche in via informale, alle autonomie speciali anche ai fini di una verifica.
Nelle more della predetta comunicazione le Autonomie quantificano provvisoriamente l’accertamento sulla base dei dati disponibili più recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto.
La base di riferimento per gli acconti è aggiornata nel mese di ottobre di ciascun anno, per tenere conto dell’andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale, secondo le modalità riportate alla lettera a).
In quanto destinati ad essere impegnati e pagati dallo Stato nel corso dell’esercizio, pur nei limiti dello stanziamento di bilancio, le Autonomie imputano contabilmente gli acconti all’esercizio in cui è effettuato l’accertamento.
 - b) Modalità di rideterminazione degli acconti erogati tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, sulla base dell’andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale.
Entro il mese di ottobre di ogni anno, le quantificazioni comunicate da RGS ai sensi del punto 4.1 entro il mese di maggio, sono aggiornate per tenere conto del gettito delle entrate tributarie dell’esercizio rilevato a livello nazionale dal Bollettino delle

entrate tributarie relativo al mese di agosto, pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (dati cumulati).

Gli acconti così rideterminati sono impegnati dallo Stato compatibilmente con lo stanziamento di bilancio dello Stato.

Gli indicatori utilizzati per adeguare gli acconti all'andamento delle entrate tributarie sono costituiti dalle variazioni degli incassi desunti dalla tabella "Sintesi del Bilancio dello Stato" del Bollettino delle entrate tributarie relative al mese di agosto distintamente per i seguenti tributi: IRES, IRPEF e IVA.

Per gli altri tributi, la rideterminazione degli acconti è effettuata sulla base di un indicatore calcolato come differenza tra il totale dei tributi diretti e i dati relativi a IRES, IRPEF (per i tributi diretti) e come differenza tra il totale dei tributi indiretti e i dati relativi a IVA (per i tributi indiretti).

Per l'adeguamento delle devoluzioni riguardanti i giochi e le scommesse si fa espresso riferimento all'indicatore relativo a tali tributi.

In considerazione di quanto previsto dall'ordinamento della Regione Valle d'Aosta, per tale Autonomia l'importo dell'ultimo acconto impegnato dallo Stato ed accertato dalla Regione, è rideterminato nell'esercizio in modo da integrare o rettificare l'ammontare complessivo degli acconti relativi all'esercizio in corso sulla base degli ultimi dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPa, là dove i dati dell'Agenzia delle entrate rilevano ai fini della determinazione delle compartecipazioni statutarie.

3.7.10 I conguagli relativi alle entrate devolute di cui ai punti 3.7.8 e 3.7.9 sono definiti secondo quanto stabilito dagli statuti e dalle norme di attuazione, e comunicati da RGS-IGEPa e dal Dipartimento delle finanze entro il mese di giugno del secondo esercizio successivo a quello di riferimento sulla base dei dati ufficiali di riferimento e, in assenza di questi ultimi, i conguagli sono definiti in via provvisoria in base ai dati disponibili. La quantificazione dei conguagli sia definitivi che provvisori è preventivamente comunicata, anche in via informale, alle autonomie speciali anche ai fini di una verifica. I conguagli sono accertati e imputati all'esercizio nel quale sono definiti.

Lo Stato impegna e paga i conguagli nel corso del medesimo esercizio, nei limiti dello stanziamento disponibile.

In caso di mancata quantificazione del conguaglio entro tale termine le Autonomie speciali definiscono, accertano e imputano comunque i conguagli che dovevano essere quantificati nell'esercizio in applicazione delle norme statutarie.

Nel caso in cui, in occasione del conguaglio, risulti la necessità di restituire al Bilancio dello Stato acconti riscossi in eccesso rispetto all'importo definitivo della spettanza, le Autonomie effettuano una regolazione contabile a favore delle entrate tributarie accertate nell'esercizio. Nel caso di acconti o conguagli accertati in eccesso e non riscossi, le autonomie cancellano il residuo attivo in occasione del primo riaccertamento ordinario.

3.7.11 Principio di salvaguardia

Le Autonomie speciali accertano tutte le entrate tributarie di spettanza statutaria (acconti e conguagli) erogate tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, anche se lo Stato non può impegnare per incapienza degli stanziamenti dei capitoli di spesa.

Lo Stato impegna la differenza nell'esercizio successivo.

3.7.12 Gli accantonamenti, previsti dal D.L. 201/2011 e dalle leggi successive a carico delle Autonomie speciali, sono registrati nella parte corrente della spesa, previo stanziamento, ad inizio esercizio, del contributo che si prevede sarà posto a carico dell'Ente. A seguito della quantificazione definitiva dell'accantonamento, le Autonomie speciali provvedono:

- a) all'impegno della relativa spesa e, nei casi di accertamento delle entrate tributarie devolute per cassa, al contestuale accertamento delle entrate tributarie che l'hanno finanziata;
- b) alla relativa regolazione contabile, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento a valere dell'impegno di cui alla lettera a), versato in entrata del

bilancio dell'Ente con imputazione all'accertamento delle entrate tributarie devolute (nei casi di entrate accertate per cassa, all'accertamento di cui alla lettera a).

Per evitare una duplicazione nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di indebitamento delle Autonomie speciali, considerato che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono definiti considerando gli effetti degli accantonamenti in termini di indebitamento, le spese relative agli accantonamenti continuano a non rilevare ai fini del patto di stabilità interno.

3.7.13 Per la Regione Trentino Alto Adige e per le Province autonome di Trento e Bolzano i conguagli delle quote di spettanza dei tributi relativi agli esercizi antecedenti il 2014, non già contabilizzate a residuo sul bilancio della Regione o delle Province autonome sono accertate ed imputate dai medesimi enti all'anno di corresponsione da parte dello Stato.”;

d) il paragrafo 5.3 è sostituito dal seguente:

5.3 Le spese di investimento

5.3.1 Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. E' in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare.

5.3.2 Nel caso di acquisizione di un investimento già realizzato, con pagamento frazionato negli esercizi successivi, è necessario registrare la spesa di investimento imputandola interamente all'esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell'ente. A tal fine si provvede alla contestuale registrazione:

- a) del debito nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto il pagamento frazionato, imputato allo stesso esercizio dell'investimento, provvedendo alla necessaria regolarizzazione contabile;
- b) dell'impegno per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizi secondo le scadenze previste contrattualmente a carico della parte corrente del bilancio.

5.3.3 La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento.

La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da:

- l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2015, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale;
- il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:

- l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2015 l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale;
- da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione,

di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano il principio contabile generale ha previsto una specifica disciplina;

- la quota del margine corrente costituita dal 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto;
- la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.

Le ultime tre modalità di copertura degli investimenti sopra indicate, sono definite dal principio contabile generale della competenza finanziaria per favorire la spesa per investimenti, nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, da applicarsi in modo da garantire che la copertura delle spese di investimento⁴, in particolare quelle imputate agli esercizi successivi, risulti "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri"⁵.

5.3.4 La copertura degli investimenti costituita da entrate accertate.

Non tutte le entrate già accertate ed imputate negli esercizi successivi a quello di gestione possono costituire idonea copertura alle spese di investimento impegnate in tali esercizi.

Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento, impegnate negli esercizi successivi, le risorse accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione (accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa), l'avanzo di amministrazione o le entrate già accertate imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

In particolare, possono costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione le entrate già accertate:

- imputate all'esercizio in corso di gestione (entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da permessi di costruire e relative sanzioni);
- derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione,

⁴ Il principio contabile generale della prudenza, di cui all'allegato n. 1 al Decreto legislativo n. 118 del 2011 "rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell' amministrazione".

⁵ Sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2008.

- derivanti dai mutui tradizionali, i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in un'unica soluzione, prima della realizzazione dell'investimento, dando luogo ad accantonamenti al fondo pluriennale vincolato di cui al successivo punto 5.4;
- derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l'acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità dell'investimento (da preferire rispetto al mutuo tradizionale, in quanto comportano minori oneri finanziari);
- derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilità del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione periodica);
- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti priorità:
 - a) per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio;
 - b) al riequilibrio della gestione corrente;
 - c) per accantonamenti per passività potenziali (ad es. al fondo crediti di dubbia esigibilità);
 - d) al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti.

Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in considerazione dell'incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili per l'ente.

L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio. Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi è anche necessario precisare se trattasi di copertura costituita da:

- entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura,
- entrate accertate esigibili nell'esercizio di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

5.3.5 La copertura costituita dalla quota consolidata del saldo positivo di parte corrente

La copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi può essere costituita, distintamente per ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni, da una quota del saldo positivo di parte corrente, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, se risultano rispettate le seguenti condizioni:

- la quota del saldo non deve essere superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, come specificato al paragrafo 5.3.6, che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio;
- la copertura riguarda solo gli impegni imputati agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, salvo quanto previsto dal paragrafo 5.3.6, in attuazione del principio contabile generale n. 16;
- l'Ente non ha registrato un disavanzo di amministrazione in entrambi i due ultimi esercizi⁶. Nel caso in cui l'esercizio precedente, non sia ancora stato rendicontato, si fa riferimento alla situazione risultante dal prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto (se riferito ad esercizio ormai chiuso, il risultato di amministrazione presunto è predisposto sulla base di dati di preconsuntivo). Fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato il margine corrente consolidato non può costituire copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi.

⁶ Nel caso in cui negli ultimi due esercizi l'ente risulti in disavanzo in uno dei due esercizi e in avanzo nell'altro esercizio la previsione del saldo di parte corrente può costituire copertura agli impegni riguardanti investimenti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi.

Ai fini della verifica del rispetto della presente condizione, si considera il risultato di amministrazione (sia rendicontato che presunto) determinato tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate, mentre non rileva il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni.

Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione sono analiticamente elencati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (ex articolo 11, comma 5, lettera d).

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria è resa dopo avere verificato, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, che:

- gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, il cui importo totale non supera il limite previsto dal principio contabile generale della competenza finanziaria⁷, come specificato dal principio applicato 5.3.6, ed avere riscontrato che ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;
- con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

5.3.6 Determinazione della quota consolidata del margine corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione e altre eventuali forme di copertura.

Al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, il principio contabile generale n. 16 prevede che, fermo restando le altre condizioni richiamate al principio applicato 5.3.5, solo una quota del saldo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione possa costituire copertura agli impegni concernenti gli investimenti correnti imputati agli esercizi successivi. Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi "consolidata", di importo non superiore al minore valore tra:

- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;
- la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti,

Con riferimento agli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura degli investimenti il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge.

Per le Autonomie speciali, il principio contabile generale n. 16 prevede:

- con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi a quello in corso di gestione, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo positivo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati

⁷ Il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria è previsto dall'allegato n. 1 al presente decreto.

negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;

- con riferimento agli esercizi non compresi nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere da quello di imputazione del primo impegno, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo corrente di competenza di importo non superiore al minore valore tra:
 - la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;
 - la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Le modalità di quantificazione di tali saldi sono illustrati nella sezione della nota integrativa riguardante la spesa per investimenti.

5.3.7 La copertura degli investimenti derivante da nuove o maggiori aliquote fiscali

Le maggiori entrate correnti derivanti dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere permanente, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni possono essere destinate ad incrementare la previsione del margine corrente destinato agli investimenti, allegato al bilancio di previsione. Il 50% di tale incremento, al netto dell'eventuale relativo fondo crediti di dubbia esigibilità, può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimento imputate agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che gli accertamenti riguardanti tali entrate non siano già stati effettuati in uno degli ultimi tre esercizi rendicontati.

Gli investimenti finanziabili dal 50% della quota del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (articolo 11, comma 5, lettera d).

Nel caso di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere non permanente, la copertura è limitata agli esercizi cui l'incremento di aliquota si riferisce, compresi nel bilancio di previsione.

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere verificato che:

- per ciascun esercizio, gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con il 50% della quota del margine corrente derivante dalla maggiorazione delle aliquote fiscali, di cui all'elenco della nota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;
- che la quantificazione degli stanziamenti riguardanti l'incremento di gettito fiscale derivante dall'applicazione delle nuove o maggiori aliquote è stata elaborata nel rispetto del principio della prudenza;
- che le maggiori entrate non sono già state oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui si è fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6;
- con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

La restante quota del 50% dell'incremento del margine corrente può costituire copertura a impegni riguardanti spese di investimento secondo le modalità previste al punto 5.3.9.

5.3.8 La copertura degli investimenti derivante da riduzioni permanenti di spese correnti

Le riduzioni permanenti di spese correnti possono essere destinate ad incrementare il margine corrente destinato agli investimenti. In tali casi, l'intero incremento del margine corrente può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimenti imputati agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che la riduzione della spesa corrente sia già realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non risulti da uno degli ultimi tre esercizi rendicontati.

Gli investimenti finanziati da tale quota del margine corrente sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (articolo 11, comma 5, lettera d). L'attestazione di regolarità finanziaria degli impegni riguardanti tali spese è resa dopo avere verificato, con riferimento a tutti gli esercizi finanziari cui la spesa si riferisce, che gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con la quota del margine corrente formatasi a seguito di riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere accertato che:

- gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili dalla quota del margine corrente derivante dalla riduzione permanente delle spese correnti, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;
- la riduzione permanente delle spese correnti si è già realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non sia già stata oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui si è fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6;
- con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

5.3.9 Le variazioni di bilancio che determinano variazioni del margine corrente possono disporre l'aggiornamento:

- a) del prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione;
- b) della sezione della nota integrativa al bilancio che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente.

5.3.10 Se nel corso dell'esercizio è approvato il rendiconto relativo all'esercizio precedente dal quale risulta un disavanzo di amministrazione, e l'ente risulta in disavanzo per il secondo esercizio consecutivo, si provvede, contestualmente alle deliberazioni di variazione di bilancio riguardanti il ripiano, alla riduzione degli stanziamenti, sia per l'esercizio in corso, che per gli esercizi successivi, concernenti gli investimenti finanziati dalla previsione di margine positivo di parte corrente, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale l'ente verifica in analisi l'andamento delle coperture finanziarie di cui al punto 5.3.3 al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste.

5.3.11 L'impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del cronoprogramma può comportare, nel caso di variazioni del cronoprogramma, determinate dall'avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto a quello previsto, la necessità di procedere a variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti.

In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l'ente deve dare atto di avere effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di contabilizzazione delle spese di investimento nel bilancio di previsione, si rinvia agli esempi n. 1 e 2 dell'appendice tecnica.

- e) al paragrafo n. 5.5 le parole "l'anno" sono sostituite con le seguenti "un anno";
- f) al paragrafo n. 9.2:
 - 1) dopo le parole parole "Nel risultato di amministrazione" sono inserite le seguenti "delle regioni e delle Province autonome";
 - 2) le parole "dopo le scadenze previste" sono sostituite dalle seguenti "dopo o contestualmente alle scadenze previste";
 - 3) le parole "(lettera D)" è sostituita dalle seguenti "(lettera E)";
- g) al paragrafo n. 11.4, dopo le parole "Le variazioni del fondo pluriennale" sono aggiunte le seguenti "e degli stanziamenti di bilancio correlati, compresi gli stanziamenti di cassa".

Articolo 4

(Allegato 6 – Piano dei conti integrato)

1. Al piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel piano dei conti finanziario di cui all'allegato n. 6/1:

1) sono eliminate le seguenti voci:

Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	E.1.01.01.03.000
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.03.001
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.03.002
Imposta sulle assicurazioni	E.1.01.01.23.000
Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.23.001
Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.23.002
Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	E.1.01.01.28.000
Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.28.001
Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.28.002
Accisa sul gasolio	E.1.01.01.29.000

Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.29.001
Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.29.002
Imposta sul gas naturale	E.1.01.01.30.000
Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.30.001
Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.30.002
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	E.1.01.01.56.000
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.56.001
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.56.002
Imposte sulle successioni e donazioni	E.1.01.01.74.000
Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.74.001
Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.74.002
2) sono inserite le seguenti voci:	
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	E.1.01.03.03.000
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.03.001
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.03.002
Imposte sostitutive su risparmio gestito	E.1.01.03.04.000
Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.04.001
Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.04.002
Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	E.1.01.03.05.000
Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.05.001
Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.05.002
Imposte municipale propria riservata all'erario	E.1.01.03.07.000
Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.07.001
Imposte municipale propria riservata all'erario riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.07.002
Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	E.1.01.03.09.000
Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.09.001
Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.09.002

Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	E.1.01.03.10.000
Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.10.001
Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.10.002
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	E.1.01.03.11.000
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.11.001
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.11.002
Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	E.1.01.03.12.000
Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.12.001
Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.12.002
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	E.1.01.03.13.000
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.13.001
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.13.002
Imposte su assicurazione vita	E.1.01.03.14.000
Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.14.001
Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.14.002
Imposta erariale sugli aeromobili privati	E.1.01.03.15.000
Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.15.001
Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.15.002
Imposta sulle assicurazioni	E.1.01.03.23.000
Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.23.001
Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.23.002
Accisa sulla benzina per autotrazione – non sanità	E.1.01.03.28.000
Accisa sulla benzina per autotrazione – non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.28.001
Accisa sulla benzina per autotrazione – non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.28.002

Accisa sul gasolio	
Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.29.000
Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.29.001
	E.1.01.03.29.002
Imposta sul gas naturale	E.1.01.03.30.000
Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.30.001
Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.30.002
Imposta sugli intrattenimenti	E.1.01.03.38.000
Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.38.001
Imposta sugli intrattenimenti riscossi a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.38.002
Tassa sulle concessioni governative	E.1.01.03.45.000
Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.45.001
Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.45.002
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	E.1.01.03.50.000
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.50.001
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.50.002
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	E.1.01.03.56.000
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.56.001
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.56.002
Canone radiotelevisivo	E.1.01.03.58.000
Canone radiotelevisivo riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.58.001
Canone radiotelevisivo riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.58.002
Diritti catastali	E.1.01.03.62.000
Diritti catastali riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.62.001
Diritti catastali riscossi a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.62.002
Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	E.1.01.03.71.000
Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.71.001
Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.71.002
Proventi vari dei Monopoli di Stato	E.1.01.03.72.000

Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.72.001
Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.72.002
Imposte sulle successioni e donazioni	E.1.01.03.74.000
Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.74.001
Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.74.002
Altre accise n.a.c.	E.1.01.03.95.000
Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.95.001
Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.95.002
Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	E.1.01.03.96.000
Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.96.001
Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.96.002
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	E.2.01.05.01.002
Fondo europeo per la pesca (FEP)	E.2.01.05.01.003
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E.2.01.05.01.004
Fondo Sociale Europeo (FSE)	E.2.01.05.01.005
Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	E.2.01.05.01.006
Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	E.2.01.05.01.007
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.999

b) nel piano dei conti economico di cui all'allegato n. 6/2:

1) sono eliminate le seguenti voci:

1.1.1.01.03	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)
1.1.1.01.03.001	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
1.1.1.01.03.002	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.01.23	Imposta sulle assicurazioni
1.1.1.01.23.001	Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

	1.1.1.01.23.002	Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.01.28		Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità
	1.1.1.01.28.001	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.01.28.002	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.01.29		Accisa sul gasolio
	1.1.1.01.29.001	Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.01.29.002	Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.01.30		Imposta sul gas naturale
	1.1.1.01.30.001	Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.01.30.002	Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.01.56		Tassa sulle emissioni di anidride solforosa
	1.1.1.01.56.001	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.01.56.002	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.01.74		Imposte sulle successioni e donazioni
	1.1.1.01.74.001	Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
1.1.1.03.01		Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni
	1.1.1.03.01.001	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.01.002	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.02		Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni
	1.1.1.03.02.001	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.02.002	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.03		Accisa sull'energia elettrica
	1.1.1.03.03.001	Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito

		dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.03.002	Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.04	Accisa sui prodotti energetici	
	1.1.1.03.04.001	Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.04.002	Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.05	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	
	1.1.1.03.05.001	Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.05.002	Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.11	Accisa sui tabacchi	
	1.1.1.03.11.001	Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.11.002	Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.17	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	
	1.1.1.03.17.001	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.17.002	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.21	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	
	1.1.1.03.21.001	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.21.002	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.22	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	
	1.1.1.03.22.001	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.22.002	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

2) sono inserite le seguenti voci:

1.1.1.03.26 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

- 1.1.1.03.26.001 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
- 1.1.1.03.26.002 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.27 Imposte sostitutive su risparmio gestito
 - 1.1.1.03.27.001 Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.27.002 Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.28 Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni
 - 1.1.1.03.28.001 Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.28.002 Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.29 Imposta municipale propria riservata all'erario
 - 1.1.1.03.29.001 Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.29.002 Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.30 Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.30.001 Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.30.002 Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.31 Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione
 - 1.1.1.03.31.001 Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.31.002 Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.32 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato
 - 1.1.1.03.32.001 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.32.002 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.33 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie
 - 1.1.1.03.33.001 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.33.002 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.34 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi

- 1.1.1.03.34.001 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
- 1.1.1.03.34.002 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.35 Imposte su assicurazione vita
 - 1.1.1.03.35.001 Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.35.002 Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.36 Imposta erariale sugli aeromobili privati
 - 1.1.1.03.36.001 Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.36.002 Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.37 Imposta sulle assicurazioni
 - 1.1.1.03.37.001 Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.37.002 Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.38 Imposta sul gas naturale
 - 1.1.1.03.38.001 Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.38.002 Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.39 Imposta sugli intrattenimenti
 - 1.1.1.03.39.001 Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.39.002 Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.40 Tassa sulle concessioni governative
 - 1.1.1.03.40.001 Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.40.002 Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.41 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa
 - 1.1.1.03.41.001 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.41.002 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.42 Canone radiotelevisivo
 - 1.1.1.03.42.001 Canone radiotelevisivo riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.42.002 Canone radiotelevisivo riscosso a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.43 Diritti catastali
 - 1.1.1.03.43.001 Diritti catastali riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.03.43.002 Diritti catastali riscossi a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.44 Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato

1.1.1.03.44.001	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione
1.1.1.03.44.002	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.45	Proventi vari dei Monopoli di Stato
1.1.1.03.45.001	Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione
1.1.1.03.45.002	Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.46	Imposte sulle successioni e donazioni
1.1.1.03.46.001	Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
1.1.1.03.46.002	Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.47	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1.1.1.03.47.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
1.1.1.03.47.002	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.48	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità
1.1.1.03.48.001	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
1.1.1.03.48.002	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.49	Accisa sul gasolio
1.1.1.03.49.001	Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
1.1.1.03.49.002	Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.97	Altre accise n.a.c.
1.1.1.03.97.001	Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
1.1.1.03.97.002	Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.98	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.
1.1.1.03.98.001	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
1.1.1.03.98.002	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

c) al piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato 6/3:

1) sono eliminate le seguenti voci:

1.3.2.01.01.01.003	Crediti da riscossione Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)
--------------------	---

1.3.2.01.01.01.023	Crediti da riscossione Imposta sulle assicurazioni
1.3.2.01.01.01.028	Crediti da riscossione Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità
1.3.2.01.01.01.029	Crediti da riscossione Accisa sul gasolio
1.3.2.01.01.01.030	Crediti da riscossione Imposta sul gas naturale
1.3.2.01.01.01.056	Crediti da riscossione Tassa sulle emissioni di anidride solforosa
1.3.2.01.01.01.074	Crediti da riscossione Imposte sulle successioni e donazioni
1.3.2.01.01.02.018	Crediti da riscossione Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale
1.3.2.01.01.02.019	Crediti da riscossione Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali
1.3.2.01.01.02.021	Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni
1.3.2.01.01.02.022	Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni
1.3.2.01.01.02.023	Imposta sulle assicurazioni
1.3.2.01.01.02.024	Crediti da riscossione Accisa sui tabacchi
1.3.2.01.01.02.025	Crediti da riscossione Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche
1.3.2.01.01.02.026	Crediti da riscossione Accisa sull'energia elettrica
1.3.2.01.01.02.027	Crediti da riscossione Accisa sui prodotti energetici
1.3.2.01.01.02.068	Crediti da riscossione Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche

2) sono inserite le seguenti voci:

1.3.2.01.01.02.003	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)
1.3.2.01.01.02.004	Imposte sostitutive su risparmio gestito
1.3.2.01.01.02.005	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni
1.3.2.01.01.02.007	Imposta municipale propria riservata all'erario
1.3.2.01.01.02.009	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero

1.3.2.01.01.02.010	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione
1.3.2.01.01.02.011	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato
1.3.2.01.01.02.012	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie
1.3.2.01.01.02.013	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi
1.3.2.01.01.02.014	Imposte su assicurazione vita
1.3.2.01.01.02.015	Imposta erariale sugli aeromobili privati
1.3.2.01.01.02.028	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità
1.3.2.01.01.02.029	Accisa sul gasolio
1.3.2.01.01.02.030	Imposta sul gas naturale
1.3.2.01.01.02.038	Imposta sugli intrattenimenti
1.3.2.01.01.02.045	Tassa sulle concessioni governative
1.3.2.01.01.02.050	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1.3.2.01.01.02.056	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa
1.3.2.01.01.02.058	Canone radiotelevisivo
1.3.2.01.01.02.062	Diritti catastali
1.3.2.01.01.02.071	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato
1.3.2.01.01.02.072	Proventi vari dei Monopoli di Stato
1.3.2.01.01.02.074	Imposte sulle successioni e donazioni
1.3.2.01.01.02.095	Altre accise n.a.c.
1.3.2.01.01.02.096	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.

Articolo 5

(Allegato 13 – Elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata)

1. Nell'elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata di cui all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 13/1:

- 1) alla descrizione del prospetto è inserito il seguente periodo “Le Province autonome utilizzano anche le categorie previste per gli enti locali riguardanti le entrate delle province.”;
- 2) sono eliminate le seguenti voci:
 - 1010128 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità
 - 1010129 Accisa sul gasolio
 - 1010130 Imposta sul gas naturale
 - 1010156 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa
 - 1010174 Imposte sulle successioni e donazioni
 - 1010368 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche
- 3) sono inserite le seguenti voci:
 - 1010303 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)
 - 1010304 Imposte sostitutive su risparmio gestito
 - 1010305 Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni
 - 1010307 Imposte municipale propria riservata all'erario
 - 1010309 Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero
 - 1010310 Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione
 - 1010311 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato
 - 1010312 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie
 - 1010313 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi
 - 1010314 Imposte su assicurazione vita
 - 1010315 Imposta erariale sugli aeromobili privati
 - 1010323 Imposta sulle assicurazioni
 - 1010328 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità
 - 1010329 Accisa sul gasolio
 - 1010330 Imposta sul gas naturale

- 1010338 Imposta sugli intrattenimenti
- 1010345 Tassa sulle concessioni governative
- 1010350 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
- 1010356 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa
- 1010358 Canone radiotelevisivo
- 1010362 Diritti catastali
- 1010371 Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato
- 1010372 Proventi vari dei Monopoli di Stato
- 1010374 Imposte sulle successioni e donazioni
- 1010395 Altre accise n.a.c.
- 1010396 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.
- 1010397 Altre ritenute n.a.c.

b) all'allegato 13/2:

1) sono eliminate le seguenti voci:

- 1010103 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)
- 1010123 Imposta sulle assicurazioni
- 1010129 Accisa sul gasolio

2) è inserita la seguente voce:

- 1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

Articolo 6

(Allegato 10 – Rendiconto della gestione)

1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nell'Allegato d) al Rendiconto – Entrate per categorie – Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie Regioni:

- 1) alla descrizione della colonna “di cui entrate non ricorrenti” è aggiunta la seguente parola “accertate”;
 - 2) dopo la colonna “di cui entrate accertate non ricorrenti” sono inserite le seguenti “Riscossioni in c/competenza” e “ Riscossioni in c/residui”;
- b) nell’Allegato d) al Rendiconto – Entrate per categorie – Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie Enti locali:
- 1) alla descrizione della colonna “di cui entrate non ricorrenti” è aggiunta la seguente parola “accertate”;
 - 2) dopo la colonna “di cui entrate accertate non ricorrenti” sono inserite le seguenti “Riscossioni in c/competenza e “ Riscossioni in c/residui”;
- c) all’Allegato e) al Rendiconto – Spese per macroaggregati sono inseriti i seguenti prospetti:
- “Spese correnti – pagamenti in c/competenza”,
 - “Spese correnti – pagamenti in c/residui”,
 - “Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie – pagamenti in c/competenza”
 - “Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie – pagamenti in c/residui”.
- I suindicati allegati d) ed e) al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono sostituiti, rispettivamente, dai prospetti di cui agli allegati A/1, A/2, B/1, B/2, B/3, B/4, al presente decreto.
2. Allo schema di rendiconto sono applicate le modifiche apportate dall’articolo 5 all’allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Articolo 7
(Allegato 12)

1. All’allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente “Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali” sono applicate le modifiche apportate dall’articolo 5 all’allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle apportate dall’articolo 7 del decreto del ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, all’allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Articolo 8
(Disposizioni finali e entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016, e si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.